COSTITUZIONE DELL'ENTE AUTONOMO DEL MONTE DI PORTOFINO, AVENTE SEDE IN GENOVA

Art. 12

Per le contravvenzioni prevedute nella presente legge il contravventore e' ammesso a fare domanda di oblazione.

La domanda e' presentata nel termine di quindici giorni, a decorrere dalla notificazione del verbale di constatazione della contravvenzione al presidente dell'Ente autonomo del Monte di Portofino, il quale, con provvedimento discrezionale, determina, entro i limiti minimo e massimo dell'ammenda stabiliti dalla legge, la somma da pagarsi dal contravventore a titolo di oblazione e fissa il termine, a decorrere dalla notificazione del provvedimento stesso, entro il quale dev'essere eseguito il pagamento.

Qualora il contravventore non abbia fatto domanda di oblazione nel termine prescritto ovvero non abbia eseguito il pagamento della somma a titolo di oblazione nel termine assegnatogli, il verbale e' trasmesso all'Autorita' giudiziaria per il procedimento penale.

Versione in vigore dal 2 agosto 1935, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Costituzione dell'Ente autonomo del Monte di Portofino, avente sede in Genova
Estremi	Legge 20 giugno 1935, n. 1251
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 luglio 1935

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/costituzione-dell-ente-autonomo-del-monte-di-portofino-avente-sede-in/art-12/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it